

DIRETTIVA (UE) 2018/1695 DEL CONSIGLIO**del 6 novembre 2018****recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) provoca notevoli perdite di bilancio e incide sul funzionamento del mercato interno.
- (2) L'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾ consente agli Stati membri di stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sulle cessioni e prestazioni elencate nel suddetto articolo sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le cessioni o prestazioni («meccanismo dell'inversione contabile»), al fine di affrontare prontamente il problema della frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (*missing trader fraud in intra-Community trade* – MTIC). Gli Stati membri possono applicare tale meccanismo fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.
- (3) La misura speciale del meccanismo di reazione rapida (*Quick Reaction Mechanism* – QRM) di cui all'articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE offre agli Stati membri una procedura più rapida che consente di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile per quanto riguarda specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili. A norma dell'articolo 3 della direttiva 2013/42/UE del Consiglio ⁽⁴⁾, gli Stati possono applicare la misura speciale del QRM fino al 31 dicembre 2018.
- (4) L'8 marzo 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE sulla lotta contro la frode («relazione»).
- (5) Secondo la relazione, gli Stati membri e le parti interessate di norma ritengono che il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE sia uno strumento temporaneo efficace ed efficiente per lottare contro la frode in materia di IVA in determinati settori o per prevenire il realizzarsi della frode. Il requisito di un periodo minimo di due anni per l'applicazione della misura stabilita all'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE si è rivelato un ostacolo per alcuni Stati membri che desideravano introdurre il meccanismo dell'inversione contabile ma che non soddisfacevano tale condizione. Di conseguenza è opportuno sopprimere da tale disposizione il requisito di un periodo minimo di due anni.
- (6) Sebbene la misura speciale del QRM di cui all'articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE non sia mai stata utilizzata effettivamente, gli Stati membri ritengono che debba restare in quanto strumento utile e misura precauzionale per i casi eccezionali di frodi in materia di IVA.

⁽¹⁾ Parere del 3.10.2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere dell'11.7.2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 1).

